

RiformaPac, i nuovi impegni della Condizionalità 2014

Come verificatosi dal 2005, primo anno di applicazione della Riforma Fischler, i beneficiari dei pagamenti diretti devono rispettare gli impegni della condizionalità, vale a dire gli impegni dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e quelli delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). I primi si esplicitano negli Atti, mentre i secondi con le Norme o Standard.

L'introduzione degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria è stata graduale fino al 2007, mentre dal 2008 gli impegni sono rimasti invariati, salvo alcune modifiche ed integrazioni, quale ad esempio tra le più importanti l'introduzione delle fasce tampone nel 2012. Vediamo allora chi sono i beneficiari, quali sono gli elementi di novità relativi al 2014 e, infine, cosa accadrà nel 2015.

Gli interessati

Gli interessati sono: "Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti ottempera ai criteri di gestione obbligatoria elencati nell'allegato II e alle buone condizioni agronomiche e ambientali ...", ovvero i seguenti soggetti:

- beneficiari dei pagamenti diretti
- beneficiari delle indennità e pagamenti:
 - per i terreni agricoli, a favore degli agricoltori delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (diverse dalle zone montane), indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/CE, ai pagamenti agroambientali, ai pagamenti per il benessere animale;
 - per i terreni forestali, per l'imboschimento, per l'indennità Natura 2000, per i pagamenti silvo-ambientali;
- beneficiari del pagamento del premio di estirpazione vigneti, del pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, dei programmi di sostegno per la vendemmia verde
- beneficiari dei pagamenti delle Misure agroambientali, per quanto concerne i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

Gli elementi di novità della condizionalità 2014

Il 22 agosto scorso Agea Coordinamento ha emanato la Circolare relativa ai controlli condizionalità 2014 (con protocollo ACIU.2014.529), definendo gli impegni, gli elementi di verifica e i punteggi degli indicatori in termini di portata, gravità e durata necessari per calcolare l'esito del controllo.

Come noto, la Circolare del Coordinamento dovrà essere recepita dagli Organismi Pagatori con propri provvedimenti.

Gli elementi di novità contenuti nella Circolare Agea riguardano principalmente gli aspetti di

1. Modifica dell'ATTO A1 "Conservazione degli uccelli selvatici" all'interno del quale stati inseriti i seguenti impegni:

? - divieto di uccidere o catturare o disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza ;

? - divieto di distruggere o danneggiare volontariamente nidi e uova delle specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla legge 152/92 e s.m.i., oppure asportare deliberatamente i nidi e raccogliere uova nell'ambiente naturale;

? - divieto di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti.

A tal proposito Agea precisa che l'ambito di applicazione è rappresentato da tutti i terreni aziendali interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), quindi non soltanto quelli che ricadono all'interno delle ZPS.

2. Modifica dell'ATTO A5 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" all'interno del quale è stato aggiunto il seguente impegno:

? divieto di tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente piante selvatiche protette.

L'Agea precisa che l'ambito di applicazione è rappresentato da tutti i terreni aziendali interni ed esterni ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), quindi non soltanto quelli che ricadono all'interno dei SIC.

3. Stralcio dell'Atto A2 relativo alla "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose".

L'impegno è stato trasferito all'interno dell'Obiettivo 5 delle BCAA – Standard 5.3, di seguito esaminato.

4. Modifica dell'ATTO B 9 e dell'atto B 11 relativi rispettivamente all'uso dei prodotti fitosanitari e alla sicurezza alimentare.

Il periodo temporale per il quale è necessario conservare presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati e, per i prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie "molto tossici"/"tossici" e "nocivi", le fatture nonché la copia dei moduli di acquisto, è stato prolungato a tre anni (mentre nel DPR 290/2011 era di un anno).

5. Inserimento dello Standard 5.3 relativo alla "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Si segnala che gli elementi di verifica previsti per lo Standard 5.3 risultano gli stessi che erano stati disposti per l'Atto A2.

La condizionalità nel 2015

La Riforma della Pac 2014-2020 ha confermato, con qualche modifica, la prosecuzione del regime della condizionalità. Il Regolamento di riferimento, emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, è il 1306 del 17 dicembre 2013 che al Titolo VI definisce la condizionalità. All'Allegato II dello stesso regolamento sono sintetizzate le regole di condizionalità, suddivise in 13 Criteri di Gestione Obbligatori e 7 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali. Tali disposizioni saranno applicate a partire dal 2015 a livello nazionale mediante l'emanazione di specifici provvedimenti da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Agea Coordinamento e a seguire degli Organismi Pagatori.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova Pac – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l'autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.